DELIBERA N. 125/14/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE CANALE ITALIA 83) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 3, COMMA 2 E 5-*TER*, COMMI 1, 2 E 3 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CONTESTAZIONE N. 26 /14/DISM/PROC. 2588/ZD)

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti 28 novembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"* e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*" ;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*";

VISTO l'atto di contestazione - cont. n. 26/14/DISM - PROC. 2588/ZD – datato 10 luglio 2014 e notificato in data 21 luglio 2014 alla società Canale Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 83.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 26/14/DISM - PROC. 2588/ZD – datato 10 luglio 2014 e notificato in data 21 luglio 2014 è stata contestata alla società Canale Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 83 la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 3, comma 2 e 5-*ter* commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 14 marzo 2013; in particolare, dalle ore 09.02.13 circa alle ore 09.28.51 circa, dalle ore 09.31.12 circa alle ore 09.59.59 circa, dalle ore 10.01.17 circa alle ore 10.26.00 circa, dalle ore 10.29.59 circa alle ore 11.00.00 circa, dalle ore 11.00.01 circa alle ore 12.00.00 circa, dalle ore 13.30.59 circa alle ore 13.59.48 circa, dalle ore 14.01.41 circa, alle ore 14.28.06 circa, dalle ore 14.32.09 circa alle ore 14.58.51 circa, dalle ore 15.00.00 circa alle ore 15.31.50 circa e dalle ore 15.31.11 circa alle ore 15.36.39 circa, sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 che i conduttori hanno invitato ad utilizzare; inoltre, nel corso della trasmissione delle predette televendite i conduttori delle stesse hanno pronunciato frasi del tipo "*garantisco la vincita….giovedì 14 marzo preparatevi a vincere*", "*se volete vincere l'ambo secco qui lo potete fare!*", "*ho una giocata che non si è mai vista…"*, "*….do una mia sicurezza che sono numeri che sicuramente usciranno…"* e così via; infine, nel corso delle stesse televendite non è stata inserita sullo schermo televisivo la scritta "*televendita*".

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta risulta che la società Canale Italia S.r.l. è incorsa nella violazione dell'art. 5-*ter*, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, che vieta di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7.00 e le ore 23.00 (comma 1), di trarre in inganno il pubblico anche per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti e di evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili (comma 2), nonché di mostrare in sovrimpressione o comunque di indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la

fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3), in quanto ha trasmesso in fascia oraria non consentita televendite del tipo vietato dalle disposizioni menzionate, nel corso delle quali vengono mostrate e si è invitato ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, traendo in inganno il pubblico per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti del servizio offerto; inoltre, la predetta società ha violato la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2 della citata delibera n. 538/01/CSP che prevede la presenza in sovrimpressione sullo schermo televisivo della scritta "*televendita"* nel corso della trasmissione della televendita stessa;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell' art. 51, comma 1, lett. c) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura pari al triplo del minimo edittale della sanzione pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità elevata, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la società è stata già sanzionata per le medesime violazioni (*Cifr*. da ultimo delibera n. 143/13/CSP, 617/13/CSP, 157/13/CSP e 6/14/CSP).

D. **Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato in possesso dell'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società Canale Italia S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 13.449.747,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

VISTO l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui "*salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse*

disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo";

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 26 /14/DISM - PROC. 2588/ZD nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) aumentata a due volte e mezzo pari ad euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ACCERTA

che la società Canale Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 83 – codice fiscale 00607860277 - con sede legale in Rubano (PD) alla via Pacinotti n. 18, ha violato la disposizione contenuta negli artt. 3, comma 2 e 5-*ter*, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco, traendo in inganno il pubblico per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti, mostrando e invitando ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, senza inserire in sovrimpressione sullo schermo televisivo la scritta "*televendita"* nel corso della trasmissione delle televendite stesse.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta negli artt. 3, comma 2 e 5-*ter*, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 125/14/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento,

sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 125/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani